



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 42

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BICHI	ROBERTO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MAZZOTTA	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>	RUGGIERO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9910/10
depositato il 13/07/2010

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2005
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2006
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2007
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2008
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 5

proposto dal ricorrente:

MI

difeso da:

NORO DOTT STEFANO
VIA ROMA, 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 42

REG.GENERALE

N° 9910/10

UDIENZA DEL

04/02/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

47/42/13

PRONUNCIATA IL:

4-2-13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25.2.13

Il Segretario

9/10/10

In fatto e in diritto

Con il ricorso di cui all'epigrafe, la parte [redacted] impugna il silenzio dell'Amministrazione avverso il silenzio prestato sull'istanza di rimborso Irap anni 2005-2008 asseritamente non dovuta, stante l'assenza di una forma organizzativa nell'espletamento dell'attività, meramente professionale (praticante commercialista).

Si è costituito l'Ufficio che ha rilevato l'infondatezza del ricorso.

Riguardo al merito, deve osservarsi che, nella specie, il ricorrente agisce in ripetizione di asserito indebito, di tal che, in applicazione del principio generale ricavabile dall'art. 2033 c.c., grava sullo stesso l'onere di dimostrare il diritto alla restituzione, nella prospettiva dell'assenza del presupposto d'imposta.

Ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato.

In virtù dei noti principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/2001 l'Irap è applicabile là dove sia individuabile un "valore aggiunto" prodotto da un'attività autonomamente organizzata. Ciò impone di individuare, avanti ad attività professionale quale quella qui in esame, un'articolazione di mezzi, ovvero un'organizzazione strutturale che consenta di affermare un elemento di rilievo, cui imputare la "produzione" reddituale, diversa dalla componente libero professionale. Nella specie il ricorrente, come detto, ha prodotto copia delle dichiarazioni da cui si evince come l'attività sia svolta in assenza di qualsiasi forma organizzativa dipendente da investimento di capitali o da impiego e utilizzo di terzi, di talchè, fatta applicazione dei principi affermati anche dalla Corte di legittimità (v. tra le tante Cass. N. 27959/2008) deve affermarsi il difetto del presupposto impositivo.

Né, in sede di discussione sono emersi elementi argomentativi che inducano a diverse valutazioni.

L'istanza di rimborso, per altro, può essere accolta limitatamente alle somme versate successivamente al 21 dicembre 2005, alla stregua dell'art. 38 DPR n. 602/73, attesa l'eccepita decadenza quadriennale.

Possono compensarsi le spese, sussistendo giustificati motivi.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso e dispone che l'Amministrazione provveda al rimborso di quanto versato a titolo IRAP negli anni 2006 -2008, oltre gli interessi di legge dalla domanda al saldo. Spese compensate.

Milano,

4/2/2013

il Presidente est.

